COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.2.2015
COM(2015) 50 final

2015/0029 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il tema dell'agevolazione degli scambi è stato aggiunto al programma di lavoro dell'OMC in occasione della conferenza ministeriale di Singapore del 1996.

Il ciclo di negoziati commerciali di Doha nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (anche noto come agenda di Doha per lo sviluppo o "ADS") è stato avviato nel 2001 e ha affrontato un'ampia gamma di questioni, tra cui l'agricoltura, i beni industriali, i servizi, le sovvenzioni all'industria e lo sviluppo. I negoziati sull'agevolazione degli scambi tuttavia sono iniziati soltanto più tardi, ovvero dopo che il Consiglio generale del WTO nel luglio 2004 ha adottato il "WTO Doha Round Framework Package" (pacchetto quadro del ciclo di Doha dell'OMC), il cui allegato D fornisce il quadro per il negoziato sull'agevolazione degli scambi.

Il mandato dei negoziati sull'agevolazione degli scambi, una volta avviati, era chiarire e migliorare gli aspetti pertinenti di vari articoli dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 1994"): l'articolo V (Libertà di transito), l'articolo VIII (Oneri e formalità relativi all'importazione e all'esportazione), e l'articolo X (Pubblicazione ed applicazione dei regolamenti relativi al commercio), al fine di accelerare la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, incluse le merci in transito. Il mandato prevede inoltre che i negoziati mirino all'elaborazione di disposizioni per la collaborazione efficace tra le autorità doganali o eventuali altre autorità competenti in materia di agevolazione degli scambi e di questioni relative all'osservanza degli obblighi doganali. Il mandato precisa infine che i risultati dei negoziati dovranno tenere pienamente conto del principio del trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e meno avanzati, anche nel commisurare la portata e la tempistica degli impegni da assumere alle capacità di attuazione di tali membri.

In occasione della nona conferenza ministeriale dell'OMC (MC9), tenutasi dal 3 al 6 dicembre 2013, è stato raggiunto un consenso su una serie di questioni dell'ADS, tra cui l'accordo sull'agevolazione degli scambi. In tale contesto, il risultato principale dell'MC9 è stata la decisione ministeriale sull'agevolazione degli scambi (WT/MIN(13)/36 WT/L/911), in forza della quale:

- sono stati conclusi, fatta salva la revisione giuridica del testo, i negoziati sull'accordo per l'agevolazione degli scambi;
- è stato istituito un comitato preparatorio sull'agevolazione degli scambi al fine di garantire che l'accordo entri in vigore rapidamente e funzioni in modo efficiente al momento della sua entrata in vigore;
- i ministri hanno incaricato il Consiglio generale di adottare un protocollo per inserire l'accordo come allegato 1A nell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, e di aprire tale protocollo all'accettazione fino al 31 luglio 2015.

La revisione giuridica del testo dell'accordo è stata completata nella prima metà del 2014. L'adozione del protocollo, prevista per la fine di luglio 2014, è stata bloccata in occasione del Consiglio generale dell'OMC del 24-25 luglio da un membro che non era soddisfatto dei progressi compiuti nel campo dei programmi di stoccaggio pubblico (che erano oggetto di un'altra decisione ministeriale adottata a Bali). Nel novembre 2014, a seguito di un intenso negoziato condotto principalmente tra l'India e gli USA, è stato raggiunto un accordo che ha permesso di superare lo stallo.

Pertanto, il 26 novembre 2014, il Consiglio generale ha adottato il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e l'ha aperto per accettazione a ciascun membro dell'OMC in conformità alle proprie procedure interne. Il protocollo entrerà in vigore a norma dell'articolo X, paragrafo 3, dell'accordo OMC, divenendo efficace per i membri che lo hanno accettato previa accettazione da parte di due terzi dei membri dell'OMC.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

L'accordo sull'agevolazione degli scambi è il primo accordo nella storia dell'OMC e contiene una serie di misure volte a facilitare la circolazione transfrontaliera delle merci migliorando la trasparenza, snellendo le procedure doganali ed eliminando gli oneri burocratici. Esso prevede elementi di flessibilità innovativi per i paesi in via di sviluppo, che potrebbero diventare la norma nei futuri accordi normativi. Si stima che i vantaggi apportati saranno sostanziali. Secondo gli indicatori dell'OCSE sull'agevolazione degli scambi (OECD Trade Facilitation Indicators) un'attuazione globale di tutte le misure dell'accordo sull'agevolazione degli scambi ridurrebbe i costi totali degli scambi commerciali del 10 % nei paesi sviluppati e del 13-15,5 % nei paesi in via di sviluppo.

L'accordo è diviso in due sezioni:

- la sezione I contiene le disposizioni volte ad accelerare la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci. In questa sezione sono chiariti e migliorati gli articoli pertinenti (V, VIII e X) del GATT 1994;
- la sezione II contiene disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e meno avanzati, volte ad aiutare tali paesi nell'attuazione delle misure dell'accordo.

Gli impegni della sezione I, di ampia portata, includono disposizioni relative alla pubblicazione, anche mediante Internet, di leggi, regolamenti e procedure; alle decisioni anticipate; alla disciplina di diritti e oneri; al trattamento pre-arrivo delle merci; all'uso dei pagamenti elettronici; allo svincolo rapido delle merci; alle misure di agevolazione degli scambi per gli operatori autorizzati; allo svincolo rapido di spedizioni urgenti e merci deperibili; alla riduzione delle formalità e dei requisiti in materia di documentazione; alla promozione dell'uso dello sportello unico; all'uniformità nell'applicazione delle procedure di frontiera; all'ammissione temporanea delle merci; a procedure di transito migliorate e semplificate; alla cooperazione doganale.

Inoltre, per aiutare i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati ad attuare le riforme volte all'agevolazione degli scambi, l'accordo prevede una flessibilità senza precedenti per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato. L'accordo, pur essendo obbligatorio in tutti i suoi elementi per i paesi sviluppati fin dalla sua entrata in vigore, riconosce che alcuni dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati membri avranno bisogno di assistenza tecnica prima di poter dare attuazione ad alcuni degli obblighi che li vincolano. Di conseguenza, è stato convenuto che gli impegni dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati membri saranno attuati in base a diverse categorie di impegni alle quali sono attribuiti orizzonti temporali diversi.

Spetta a ciascun paese in via di sviluppo e meno avanzato determinare le tempistiche e l'entrata in vigore degli impegni, in base alle seguenti categorie:

- Categoria A: impegni che il membro indica per l'attuazione a partire dall'entrata in vigore dell'accordo;

- Categoria B: impegni che il membro indica per l'attuazione dopo un periodo di transizione;
- Categoria C: impegni che il membro indica per l'attuazione dopo un periodo di transizione e dopo aver acquisito la capacità di attuazione mediante assistenza tecnica e sostegno per lo sviluppo di capacità.

Un numero significativo di paesi in via di sviluppo ha già notificato i propri impegni di categoria A.

È stata sviluppata una complessa procedura di segnalazione precoce per le situazioni in cui un paese incontri difficoltà a ottenere il sostegno necessario, o ad attuare l'accordo senza assistenza tecnica, e abbia necessità di trasferire determinati impegni dalla categoria B alla categoria C. Tutti gli impegni notificati al comitato per l'agevolazione degli scambi saranno allegati all'accordo e ne diverranno parte integrante.

L'accordo sull'agevolazione degli scambi entrerà in vigore una volta accettato da due terzi dei membri dell'OMC. La rapida entrata in vigore e la rapida attuazione dell'accordo sono nell'interesse dell'Unione europea e degli altri membri dell'OMC, poiché l'accordo sull'agevolazione degli scambi contribuirà allo sviluppo economico di tutti i membri dell'OMC.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

L'accordo sull'agevolazione degli scambi mira principalmente a semplificare le procedure doganali e a far sì che i flussi commerciali siano il più possibile fluidi e prevedibili. Pertanto, l'accordo concerne questioni che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune. La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.

Azione proposta

L'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo. Con la presente proposta si chiede al Consiglio di concludere il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Il Parlamento europeo sarà invitato ad approvare la conclusione del protocollo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2015/0029 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1) L'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") ha avviato il ciclo di negoziati commerciali di Doha, noto come agenda di Doha per lo sviluppo, nel novembre 2001. I negoziati sull'agevolazione degli scambi sono stati avviati nel luglio 2004, sulla base dell'impegno di chiarire e migliorare vari articoli dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 2994"): l'articolo V (Libertà di transito), l'articolo VIII (Oneri e formalità relativi all'importazione e all'esportazione), e l'articolo X (Pubblicazione ed applicazione dei regolamenti relativi al commercio), al fine di accelerare la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, incluse le merci in transito. Il mandato faceva inoltre riferimento a disposizioni per la collaborazione efficace tra le autorità doganali o eventuali altre autorità competenti in materia di agevolazione degli scambi e di questioni relative all'osservanza degli obblighi doganali.

(2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato.

(3) La nona conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Bali dal 3 al 6 dicembre 2013, ha adottato la decisione ministeriale sull'agevolazione degli scambi che, fatta salva la revisione giuridica del testo, ha concluso i negoziati in merito all'accordo sull'agevolazione degli scambi. La decisione ministeriale ha inoltre istituito il comitato preparatorio sull'agevolazione degli scambi e ha incaricato il Consiglio generale dell'OMC di adottare un protocollo per inserire l'accordo come allegato 1A nell'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, e di aprire tale protocollo all'accettazione da parte di ciascun membro dell'OMC conformemente alle proprie procedure interne.

(4) Nella seduta del 26 novembre 2014, il Consiglio generale dell'OMC ha adottato il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("il protocollo") e l'ha aperto per accettazione da parte dei membri dell'OMC.

[1] GU C […] del […], pag. […].

(5) Il protocollo contiene l'accordo sull'agevolazione degli scambi e gli impegni dei paesi in via di sviluppo; tali impegni sono incorporati come allegato dell'accordo. Un numero significativo di paesi in via di sviluppo ha già notificato i propri impegni di categoria A ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi. Il comitato per l'agevolazione degli scambi riceverà le notifiche degli impegni di categoria A dei paesi meno avanzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, nonché le notifiche degli impegni di categoria B e C sia dei paesi in via di sviluppo sia di quelli meno avanzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi. Gli impegni diventeranno parte integrante dell'accordo sull'agevolazione degli scambi.

(6) È opportuno concludere il protocollo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio è concluso a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione di cui al paragrafo 4 del protocollo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dallo stesso[2].

Articolo 3

Il protocollo non va interpretato in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a organi giurisdizionali dell'Unione europea o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[2] La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.